COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 14 del 21-02-2017

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale	• **Discussione e Rivisitazione del regolamento "Gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile"- Ufficio Contabilità Acquedotto.** • **Varie ed Eventuali.** **E' ritenuta preziosa e gradita la presenza alla seduta del Dirigente Settore Servizi Economico- Finanziari - Dott. Sebastiano Luppino o di un suo delegato.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	12.10		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	12.10		
Componente	Cuscina' Alessandra		SI	---------	---------		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	12.10		
Componente	Sucameli Giacomo		SI	--------	--------		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta, la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, il componente cons. Cusumano Francesco.

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta passa a trattare il primo punto all'OdG.

Discussione e Rivisitazione del regolamento "Gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile"- Ufficio Contabilità Acquedotto.

La Presidente ringrazia per la presenza alla seduta il Dott. Luppino, debitamente convocato, e prima di porgli alcune domande in riferimento all'OdG. inizia ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori della commissione in merito al regolamento sui pozzi privati che è stato redatto ormai da mesi ed è in attesa di un parere tecnico dall'organo competente. La Commissione ha avuto modo di incontrare in varie sedute il Geom. Ponzio che ha a lungo evidenziato le varie problematiche che affliggono il servizio idrico integrato, sia per quanto riguarda la parte manutentiva sia l'approvvigionamento idrico. E' stata anche affrontata la problematica dell'acqua potabile e non potabile, l'attingimento acqua dal bottino e dai pozzi privati. E' stato chiesto come vengono attribuiti i diritti di depurazione e fognatura, e il Geom Ponzio sostiene che i diritti di depurazione e fognatura vengono attributi ai cittadini al momento della stipula del contratto, in seguito l'utente formula una richiesta per l'eventuale esonero se la zona non è servita da tale servizio.

A tal proposito la Presidente comunica alla commissione che prima dell'inizio della seduta ha incontrato la Dott.ssa Leale responsabile dell'Ufficio contabilità acquedotto, ed ha potuto chiarire la questione. La Dott.ssa Leale ha chiarito che l'utente al momento della stipula del contratto deve dichiarare se la sua abitazione è fornita da pubblica fognatura o meno. Nel caso la zona non è servita da pubblica fognatura, l'utente ne sarà esonerato, se invece la zona è servita da tale servizio gli verrà attribuita la quota stabilita come da regolamento. Il Dott. Luppino conferma quanto sopra.

La Presidente pone la prima domanda al Dott. Luppino: 'chi e come ha definito la tariffa che paga l'utente al bottino per un carico di acqua potabile, attualmente di 1.10 euro più iva, oltre che aliquota per impianto di depurazione?'

Dott. Luppino risponde che intanto bisogna scindere la competenze del Servizio idrico integrato: i Servizi Tecnici si occupano della manutenzione delle rete idrica e dell'approvvigionamento idrico, i Servizi Tributari si occupano della parte amministrativa come determinazioni tariffe, conteggio consumi, bollettazione.

La Presidente afferma che l'ultima rimodulazione delle tariffe risale al 2009 con determina sindacale e non è prevista la quota per chi attinge acqua al bottino.

Luppino ribatte dicendo che bisogna definire alcuni aspetti organizzativi con l'Amministrazione; che lo stesso, a fronte di una richiesta fattagli da un utente recentemente, chiese al Geom. Ponzio, per tramite del capo servizio, chi e come aveva definito la tariffa di prelievo di acqua potabile dal bottino a mezzo autobotti e il Geom. rispose che è nel regolamento ed è lì disciplinato. Continua dicendo che ritiene venga applicata la tariffa di 1.10 euro perché, potendosi applicare il principio di presunzione, viene considerata come eccedenza e quindi rientra nella terza fascia di consumo, la più alta, perché si presume che il cittadino si sia rifornito al bottino perché ha usato tutta l'acqua fornitagli dalla rete idrica comunale. 'Se veramente è stata fatta questa considerazione nella definizione della tariffa da parte degli uffici, continua il dott Luppino, non ritengo sia stato fatto un errore'.

La Presidente riferisce che circa un mese fa il Geom. Ponzio in questa sede affermò che questa tariffa non era definita in nessun regolamento; riferisce altresì che il geom. Ponzio disse che da quando ha avuto l'incarico di responsabile dell'Ufficio acquedotto gli è stato imposto di applicare la tariffa di 1.10 euro + iva proprio dall'ufficio tributi, diretto dal Dirigente Luppino.

Il Dott. Luppino replica che non gli risultano tali direttive da parte degli uffici tributi e che comunque approfondirà la questione e notizierà la commissione in merito.

Il Cons. Cusumano interviene dicendo che se l'utente richiede un carico d'acqua al bottino lo fa perché non arriva abbastanza acqua nella propria abitazione. Quindi non si può applicare la terza fascia di consumo, come se fosse eccedenza. Bisogna trovare una soluzione.

La Presidente sostiene fermamente che occorre un immediato intervento di questa Commissione, integrando il regolamento vigente con una parte che delinei la tariffa più equa possibile per chi attinge l'acqua al bottino, oggi ferma ad 1.10 euro + iva + eventuale diritti di depurazione e fognatura. Bisogna abbassare questa tariffa e definirne una standard.

La Presidente chiede conferma al Dott Luppino che nel regolamento del 2009 non si parla di tariffe per il prelievo di acqua dal bottino, e gli porge copia del regolamento in questione.

Il Dott. Luppino rivede il regolamento vigente, consegnatogli dalla Presidente, precisamente gli artt. 11 e 41, e in merito alla tariffa applicata al bottino conferma che non si evince nessun riferimento alla tariffa in questione.

Per risolvere la problematica dell'attuale applicazione della tariffa più alta, si potrebbe pensare che l'utente autocertifichi il consumo fatto e il Comune a campione faccia dei controlli, non esistendo al momento il telecontrollo da remoto. Il Consigliere Calandrino dichiara di aver già fatto questa proposta al geom Ponzio in precedenti sedute di commissione.

La Presidente chiede al Dott. Luppino se, abbassando la tariffa di che trattasi, si arrecherebbero danni alle entrate del Comune, considerando anche che se si abbassa la tariffa ci saranno più carichi.

Il Dott. Luppino risponde che il problema non si pone perché l'utente paga per quanto consuma.

La Presidente chiede a quanto ammonta il ruolo dell'acqua.

Il Dott. Luppino risponde che il ruolo dell'acqua viene determinato dalle letture rilevate nel periodo che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno il ruolo ammonta a circa 2 milioni di euro. Tra l'altro al momento non c'è un sistema di telecontrollo, che faciliterebbe di molto il lavoro, ma che avrebbe un costo non indifferente.

La Presidente chiede da chi dovrà essere valutata una eventuale proposta che regolamenti l'approvvigionamento idrico di acqua potabile.

Il Dott. Luppino risponde che andrebbe dato parere sia dai Servizi tecnici sia dal Servizio tributi, però sottolinea che nel lungo termine occorrerebbe rivisitare tutto il sistema sia per quanto riguarda l'organizzazione, sia per il regolamento che per le tariffe.

La Presidente ringrazia per l'intervento il Dott. Luppino che viene congedato.

La Presidente passa a trattare il secondo punto all'OdG. Regolamento Movida e informa la Commissione che pare non ci sia un regolamento vigente in merito alle emissioni sonore. La Legge quadro 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente in cui si vive dall'inquinamento acustico e impartisce le competenze ai comuni che di seguito si riportano integralmente:

1. *Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonchè dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'art. 14, comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.*
2. *Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.*
3. *. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi*

determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

Il Geom. Inglese, contattato telefonicamente, riferisce che esiste un piano del rumore a suo tempo formulato all'Ing. Pitò, e che è reperibile presso la Polizia Municipale; contattata la stessa, è stato riferito che si trovava presso l'Ufficio Traffico, ma il Geom Filippi rimanda all'ufficio della Protezione Civile. Finalmente trovato il carpettone, consegnato alla presidente nella seduta di oggi, la stessa invita i componenti la Commissione a visionarlo.

Dopo aver preso atto del contenuto, non si è potuto constatare l'esatta valenza del regolamento sul Piano Rumore, in quanto la documentazione in possesso della protezione civile non riporta date ed estremi di protocollazione.

La Presidente mette a conoscenza i componenti della Commissione che il Sindaco ha tenuto diverse conferenze di servizio sul tema della Movida, a partire dallo scorso mese di dicembre, sia con gli esercenti del centro storico sia con gli uffici interessati, richiedendo a quest'ultimi tutta la normativa e la documentazione per meglio normare la Movida, ma nessuno ha risposto alla richiesta.

Di conseguenza la Commissione, lo scorso mese di dicembre, ha ritenuto opportuno congelare i lavori sul regolamento Movida per mancanza di documentazione e normativa.

La Presidente contatta telefonicamente la Polizia Municipale per avere chiarimenti in base a quale normativa vengono sanzionati gli esercenti che producono inquinamento acustico.

Alla seduta interviene il Dott. Fazio il quale prontamente chiarisce le perplessità dicendo che la polizia municipale procede a multare l'esercizio commerciale quando non è in possesso della deroga ai valori limite ma produce comunque musica o in un altro caso, quando ha la deroga e per verificare la giusta emissione sonora si procede alla misurazione che viene effettuata insieme con l'ARPA; qualora il valore misurato non rientra nei limiti, a secondo la zona riferendoci al piano del rumore, scatta la violazione amministrativa e la consequenziale multa.

La Presidente chiede se tale piano del rumore sia stato approvato e il Dott. Fazio dichiara che dovrebbe risalire circa all'anno 1999/2000; è stata approvata la delibera sul Piano del Rumore ovvero piano di zonizzazione e la copia è in giacenza presso l'archivio dell'ufficio affari generali.

La Presidente ringrazia il Dott. Fazio per il suo intervento.

La Presidente informa i componenti che richiederà un copia della delibera in questione.

La Presidente passa a trattare il secondo punto all'OdG. Varie ed eventuali. Prosecuzione regolamento spettacoli viaggianti e circensi.

La Commissione prosegue la trattazione del regolamento con la stesura dell' Art. 24

Art. 24
Attrazioni Novità

1. In relazione all'area disponibile, ed all'organico di cui all'art. 19 si può prevedere nel parco dei divertimenti di cui all'art. 15, punto a), un'area a disposizione di attrazioni costituenti "novità", intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma quelle attrazioni con sostanziali innovazioni o che non sono state mai presenti al parco di divertimenti da almeno 5 anni.
2. L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dall'Amministrazione comunale.
3. L'assegnazione è di tipo occasionale "una tantum", e dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 22, 1° comma lettera c). Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il requisito di novità nei 5 anni successivi, ma sarà comunque inserito nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione, e potrà partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.
4. In assenza di domande riguardanti novità, o qualora l'Amministrazione non ritenga per qualunque motivo di assegnare l'area riservata a tale scopo, l'area stessa sarà messa a disposizione per le concessioni ad altri richiedenti con maggior punteggio determinato a norma dell'art. 22, e con i criteri di cui all'art. 17.
5. Il titolare di attrazione novità che abbia ricevuto avviso di concessione e per qualunque motivo non partecipi al parco, oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito sarà escluso da qualsiasi concessione sul territorio comunale per un periodo di 3 anni, fatta eccezione per il caso di sinistro dell'attrazione autorizzata debitamente documentato e non tempestivamente riparabile.

Art. 25
Successione e sub ingresso

1. L'avente causa per atto fra vivi o mortis causa, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.
2. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del Parco con l'attrazione originaria.

Art. 26
Divieto di sub-concessione

1. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità, determinato a norma dell'art. 22.
2. E' ammessa rappresentanza, ai sensi del T.U.L.P.S., previa comunicazione all'Autorità preposta.

Art. 27
Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. E' consentita, su autorizzazione dell'Autorità competente, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra identica, e solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e a condizione che detta attrazione di terzi autorizzata sia gestita dal concessionario.
2. La sostituzione autorizzata non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato, ed è consentita una volta sola ogni quinquennio.

.La Presidente pone a votazione gli art. 24-25-26-27

Presenti: Puma Rosa Alba, Calandrino Giovanni, Cusumano Francesco

Assenti: Sucameli Giacomo, Cuscinà Alessandra

Favorevoli: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni - Cusumano Francesco

Contrari:Nessuno

Astenuti: nessuno

La Commissione approva.

La Presidente comunica alla Commissione che il regolamento sulla Movida sarà ripreso nella seduta di Mercoledì 1 Marzo 2017 e non avendo altro da aggiungere alle ore 12.10 scioglie la seduta.

La Segretaria
Anna Lisa Fazio

La Presidente
Ing. Rosa Alba Puma